

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo

tel. (+39) 051.236717 - (+378).0549.900323 - fax (+39) 051.271124

email: iagifaig@gmail.com

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



IL DIRITTO DI ATTRIBUIRE ALLA PROLE IL SOLO COGNOME DELLA MADRE

In Italia i genitori devono avere il diritto di dare ai figli il solo cognome della madre. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani¹ che il 7 gennaio 2014 ha condannato l'Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi avendo negato la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre. Nella sentenza, che diverrà definitiva dopo 90 giorni, i giudici indicano che l'Italia “*deve adottare riforme*” legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata.

A fare ricorso alla Corte di Strasburgo sono stati i coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, cui la Repubblica Italiana ha impedito di registrare all'anagrafe la figlia Maddalena, nata il 26 aprile 1999, con il cognome materno anziché quello paterno². La coppia, che sin da allora si è battuta per vedersi riconosciuto questo diritto, ha finalmente vinto. I giudici della Corte hanno infatti condannato l'Italia per avere violato il diritto di non discriminazione tra i coniugi in congiunzione con quello al rispetto della vita familiare e privata. In particolare, i giudici sostengono che “se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l'inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne”.

¹ Corte europea dei diritti umani, seconda sezione, Affare Cusan et Fazzo c. Italie, del 7 gennaio 2014, richiesta n. 77/07.

² Attualmente la coppia ha 3 figli e tutti portano entrambi i cognomi dei genitori.

Nella sentenza i giudici sottolineano anche che la possibilità introdotta nel 2000³ di aggiungere al nome paterno quello materno non è sufficiente a garantire l'eguaglianza tra i coniugi e che quindi le autorità italiane dovranno cambiare la legge o le pratiche interne per mettere fine alla violazione riscontrata.

Questa sentenza che ritengo giusta, in quanto elimina un'altra discriminazione fra l'uso del cognome paterno e quello materno e che è già in vigore con piccole varianti in Gran Bretagna (dove è possibile anche scegliere un nuovo cognome), oppure in Francia, a prima vista sicuramente fa pensare alle difficoltà che incontreranno i genealogisti e gli appassionati di storia di famiglia quando in futuro dovranno costruire alberi genealogici; ma non è proprio così, perché lo studioso avvezzo alla ricerca dei documenti sa bene che non è poi tanto complicata la compilazione genealogica anche con un continuo cambio di cognomi, perché negli atti sono indicati tutti i mutamenti di cognome e la data in cui sono avvenuti. Dobbiamo poi ricordare che nel corso dei secoli le famiglie hanno visto spesso cambiare i cognomi, per fare un esempio la famiglia de Benedictis, da cui discese il pontefice Paolo VI, dal XVII secolo incominciò ad usare come cognome il soprannome Montini; altre volte furono assunti cognomi materni in omaggio all'importanza storica di una famiglia (la *surrogazione* nobiliare romana⁴ ne era la prova evidente), oppure più semplicemente quando donne importanti trasmettevano ai discendenti come cognome il loro; per non parlare ancora di quanto avveniva nel secolo XX in Italia prima della legge sul divorzio⁵ e sulla famiglia⁶, quando i *figli adulterini*, che non potevano essere riconosciuti dal genitore che risultava unito in matrimonio con un'altra persona, portavano il cognome del genitore libero di stato, che era l'unico che li potesse riconoscere allo stato civile, mentre la comprensione della Chiesa permetteva negli atti ecclesiastici che venisse quasi sempre indicato il cognome del padre naturale, con l'escamotage di apporre la dizione "al civile" per indicare il cognome del genitore che potesse riconoscerli allo stato civile.

³ Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. del 30 dicembre 2000, n. 303).

⁴ La «surrogazione», abolita nel 1926, cioè l'antico istituto di origine romanistica in base al quale la nuova famiglia non solo succedeva nei titoli, ma si sostituiva all'estinta completamente, anche nel cognome e nello stemma,

⁵ Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306).

⁶ Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia (Gazz. Uff., 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria).